



COMUNE DI MONTALDO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 20/09/2024

Sommario

CAPO I.....	5
Disposizioni generali.....	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 - Competenze.....	5
Art. 3 - Responsabilità.....	5
Art. 4 - Compiti del personale addetto ai servizi cimiteriali	5
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 6 - Registri e Atti a disposizione del pubblico	8
CAPO II.....	8
Depositi di osservazione, obitori, sale per autopsie, ossario comune	8
Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori	8
Art. 8 - Sala per autopsie	8
Art. 9 - Ossario comune.....	8
CAPO III.....	8
Trasporti funebri.....	8
Art. 10 - Esercizio del trasporto funebre	9
Art. 11 - Modalità del trasporto.....	9
Art. 12 - Giorni stabiliti per i funerali - trasporti e percorsi consentiti	9
Art. 13 - Verifiche feretro.....	10
Art. 14 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	10
Art. 15 - Riti religiosi	10
Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero	10
Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti.....	10
Art. 18 - Vigilanza.....	11
CAPO IV.....	11
Cimitero	11
Art. 19 - Cimitero	11
Art. 20 - Ammissione nel cimitero	11
CAPO V.....	11
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale	11
Art. 21 - Disposizioni generali	11
Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale	12
CAPO VI.....	13
Inumazione e tumulazione	13
Art. 23 - Inumazione	13
Art. 24 - Cippo – Lapidi	13
Art. 25 - Tumulazione	13
Art. 26 - Deposito provvisorio.....	13
CAPO VII.....	14
Esumazioni ed estumulazioni	14
Art. 27 - Esumazioni ordinarie	14
Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	14
Art. 29 - Esumazione straordinaria	15
Art. 30 - Estumulazioni	15
Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento.....	16
Art. 32 - Verbale delle operazioni	16
Art. 33 - Oggetti da recuperare.....	16

Art. 34 - Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali	16
CAPO VIII.....	17
Cremazione – dispersione – affidamento delle ceneri	17
Art. 35 - Cremazione di cadaveri	17
Art. 36 - Registro per la cremazione	17
Art. 37 - Cremazione di resti mortali e di ossa.....	17
Art. 38 - Caratteristiche dell’urna cineraria	18
Art. 39 - Destinazione delle ceneri	18
Art. 40 - Autorizzazione all’affidamento delle ceneri	18
Art. 41 - Senso comunitario della morte	19
Art. 42 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	20
Art. 43 - Luoghi di dispersione delle ceneri	20
CAPO IX.....	21
Polizia nel cimitero	21
Art. 44 - Orario.....	21
Art. 45 - Disciplina dell'ingresso	21
Art. 46 - Divieti speciali.....	21
Art. 47 - Riti funebri	22
Art. 48 - Tombe nei campi comuni.....	22
Art. 49 - Fiori e piante ornamentali	23
Art. 50 - Rimozione materiali ornamentali	23
CAPO X.....	23
Sepolcri privati - concessioni	23
Art. 51 - Sepolture private	23
Art. 52 - Durata delle concessioni.....	24
Art. 53 - Modalità di concessione.....	24
Art. 54 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione.....	25
Art. 55 - Uso delle sepolture private.....	25
Art. 56 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private	26
Art. 57 - Manutenzione, canone annuo.....	27
Art. 58 - Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti.....	27
CAPO XI.....	27
Divisioni, subentri, rinunce.....	27
Art. 59 - Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni.....	27
Art. 60 - Rinunce a sepolture individuali (loculi – ossari)	28
Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	28
Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	29
Art. 63 - Natura della rinuncia	29
CAPO XII.....	29
Revoca, decadenza, estinzione	29
Art. 64 - Revoca.....	29
Art. 65 - Decadenza	29
Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	30
Art. 67 - Estinzione.....	30
CAPO XIII.....	31
Imprese e lavori privati	31
Art. 68 - Accesso al cimitero	31

Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	31
Art. 70 - Responsabilità.....	31
Art. 71 - Modalità di esecuzione dei lavori	31
Art. 72 - Orario di lavoro	32
Art. 73 - Vigilanza.....	32
CAPO XIV.....	32
Imprese di Onoranze Funebri	32
Art. 74 - Imprese di Onoranze Funebri	32
Art. 75 - Obblighi e Divieti	32
CAPO XV.....	33
Disposizioni varie e finali	33
Art. 76 - Mappa.....	33
Art. 77 - Annotazioni in mappa.....	33
Art. 78 - Schedario dei defunti.....	33
Art. 79 - Scadenziario delle concessioni	33
Art. 80 - Cautele.....	34
Art. 81 - Responsabile dei servizi cimiteriali.....	34
Art. 82 - Concessioni pregresse riferite ad edicole funerarie, campi a tumulazione, loculi individuale per salma, resti ossei e ceneri.....	34
Art. 83 - Concessioni pregresse riferite a campi a inumazione	35
Art. 84 - Sanzioni amministrative.....	35
Art. 85 - Rinvio Dinamico	36
Art. 86 - Leggi ed atti regolamentari.....	36
Art. 87 - Entrata in vigore.....	36

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

2. I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di esternalizzazione della gestione del cimitero o solo di alcuni servizi, le condizioni di erogazione del servizio e la verifica dei risultati sono di competenza del contratto di servizio e carta dei servizi.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano determinate integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli n. 31 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, società per azioni o attraverso la costituzione di un consorzio tra più comuni, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell'atto concessorio.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 - Compiti del personale addetto ai servizi cimiteriali

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero compete al personale addetto ai servizi cimiteriali, o ditta aggiudicataria del medesimo servizio, alle dirette dipendenze del Responsabile dei servizi cimiteriali. Non essendoci presso il cimitero ufficio di custodia, il personale addetto ai servizi cimiteriali per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna agli uffici comunali competenti l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile e l'autorizzazione al trasporto, oltre agli altri documenti che accompagnano il feretro. Il personale degli uffici comunali incaricato iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 vidimato dal Responsabile dei servizi cimiteriali:

- a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo ed il loro sito, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le tumulazioni eseguite precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti (tomba, settore, corpo, fila, numero identificativo ecc.);
- c) le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone le cui salme vengono cremate con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri.

Il registro suindicato deve essere presentato a ogni richiesta dagli organi di controllo. Dovrà essere tenuto un registro per ogni cimitero presente sul territorio comunale.

È consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Responsabile dei servizi cimiteriali e numerato progressivamente.

2. Il personale dei servizi cimiteriali deve inoltre:

- a) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
- b) provvedere alla sepoltura delle salme;
- c) vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile dei servizi cimiteriali ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nel cimitero.
- d) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
- e) vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nel cimitero;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

5. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è sottoposto, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

6. Il personale può eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile dei servizi cimiteriali e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285 qualora siano attribuite espressamente tali mansioni.

Art. 5- Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente

articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'uso della relativa fossa, di norma presso campo comune del cimitero della località di abitazione, per il periodo ordinario di rotazione fissato in dieci anni, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- f) la cremazione, nei casi di indigenza accertata del defunto (gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi, incluse le attività di ricerca e di istruttoria, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettere "f" del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato su relazione del Personale dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E..

7. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

8. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 6- Registri e Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali competenti è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, riportato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel palazzo comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico (in ogni cimitero) se stabilito;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'indicazione del cimitero o dei campi inumatori comuni ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 120 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria.
 - d) l'indicazione del cimitero o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 120 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 120 giorni dalla scadenza concessoria;
 - e) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La pubblicazione all'albo pretorio comunale ed all'albo cimiteriale degli elenchi di cui alle lettere c), d), ed e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od esumolazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia il responsabile del procedimento amministrativo in corso provvederà comunque ad avvisare gli interessati a norma del successivo art. 30.

CAPO II

Depositi di osservazione, obitori, sale per autopsie, ossario comune

Art. 7- Depositi di osservazione ed obitori

1. L'Unità Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

Art. 8- Sala per autopsie

1. Il Comune non dispone di una sala per le autopsie con le caratteristiche igieniche-sanitarie previste dall'art.66 del D.P.R. n. 285/1990, pertanto si avvale di sale per le autopsie di altri Enti individuati dall'Unità Sanitari Locale competente.

Art. 9- Ossario comune

1. Il cimitero ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle esumolazioni quando si trovino in condizione di completa mineralizzazione, e che non siano richiesti dai famigliari per deporli in cellette o colombari.
L'ossario comune è costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO III

Trasporti funebri

Art. 10- Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, alle quali i familiari del defunto potranno liberamente rivolgersi.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990 e dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2011 n. 15.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'ufficio servizi demografici comunale.

Art. 11- Modalità del trasporto

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di conservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa e al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
4. In ogni caso il responsabile dell'ufficio competente prenderà accordi con la polizia locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

Art. 12- Giorni stabiliti per i funerali- trasporti e percorsi consentiti

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro in chiesa e da questa al cimitero devono seguire il percorso più breve, eventuali soste a scopo commemorativo dovranno essere autorizzati dal Sindaco o dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. I cortei funebri a piedi sono consentiti solo se autorizzati dal Sindaco o dal Responsabile alla viabilità.
2. I funerali si possono svolgere in tutti i giorni feriali sia in orario antimeridiano che pomeridiano e il sabato mattina. Non si possono svolgere la domenica e nei giorni festivi, salvo autorizzazione in deroga da parte del Sindaco o del Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di provenienza, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai servizi cimiteriali.
4. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

5. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato dai congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute (comma 3 art. 8 DPGR 08/08/2012 n. 7/R).

6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Art. 13- Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato a chi riceve il feretro presso il cimitero o il forno crematorio.

3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Art. 14- Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quando risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dell'ufficio competente.

3. A norma della D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.

Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

Art. 15- Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 16- Trasporti all'estero o dall'estero

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere all'estero è rilasciata dal Responsabile di Servizio, a norma degli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, per le persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

2. La certificazione di corretto confezionamento comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto è rilasciata dall'A.S.L..

Art. 17- Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Se il trasporto è da e per l'estero, il Responsabile dei servizi cimiteriali si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 18- Vigilanza

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Il Comune si avvale dell'A.S.L. limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

CAPO IV

Cimitero

Art. 19- Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero situato nella seguente località: Via Andezeno.

Art. 20- Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, hanno, alla data di decesso, la residenza nel Comune di Montaldo Torinese. Possono essere altresì sepolti nel cimitero comunale, i nati morti e i prodotti del concepimento definiti dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, di residenti.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti o le ceneri di:

a) persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, od aventi diritto al seppellimento in tali sepolture private, ai sensi del presente Regolamento;

b) persone anziane, o diversamente abili residenti presso case di cura o case di degenza non ubicate nel territorio comunale, ma residenti nel Comune di Montaldo Torinese negli ultimi cinque anni antecedenti il ricovero presso le suddette strutture;

3. I soggetti non residenti possono essere ammessi nel cimitero se un parente o affine con grado di parentela fino al 2 grado risulta residente nel comune.

4. I soggetti non residenti possono essere ammessi nel cimitero se al momento della richiesta dimostrano di avere la proprietà di una seconda casa da più di 10 anni; la richiesta può essere fatta anche dai parente o affine con grado di parentela fino al 2 grado.

5. Con periodicità quadriennale, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali, ed i criteri di tumulazione in relazione al fabbisogno emergente.

CAPO V

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 21- Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e il DPGR 08/08/2012 n. 7/R.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/01/1990, n. 285, e dal successivo art. 23.

Art. 22- Piano regolatore cimiteriale

1. Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. di competenza territoriale.

3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio competente dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale a discrezione);

f) cellette ossario e cinerarie;

g) ossario comune;

h) cinerario comune come da art. 43 comma 1 lettera b) del presente regolamento;

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le dimensioni.

8. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n. 285/1990 deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimitero o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche od ampliamenti.

CAPO VI

Inumazione e tumulazione

Art. 23- Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree in concessione.

Art. 24- Cippo – Lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, per uniformità del campo inumazioni, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le spese per la fornitura del cippo, messa in opera del cippo, numero progressivo, scavo per inumazione e relativo riempimento, fornitura e posa targhetta devono essere rimborsate al Comune nella modalità prevista dall'ufficio competente.

2. A richiesta dei privati, può essere installata, unitamente al cippo, un manufatto con lapide da realizzare a spese del privato secondo le caratteristiche edificatorie indicate nell'art. 48.

Art. 25- Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

3. Nei loculi e negli ossari è consentito, al fine del ricongiungimento familiare del defunto tumulato, la collocazione alternativamente di una cassetta o di urne cinerarie contenenti resti o ceneri mortali del coniuge, degli ascendenti in linea retta (padre o madre) o dei discendenti in linea retta di primo grado.

5. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'allegato A del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012.

Art. 26- Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio. Il Comune esigerà comunque il canone indicato in tariffa.

7. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VII

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 27- Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. n. 7/2012, cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato dalla circ. min. Sanità n. 10/1998 e s.m.i..

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di servizio competente con proprio provvedimento.

4. I resti ossei individuati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5. È compito dell'incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

6. Se il processo mineralizzante non risulta completato, l'incaricato allo svolgimento delle operazioni cimiteriali redige apposito verbale dal quale risulti la non completa mineralizzazione della salma e, in caso non pervenga domanda di diversa collocazione da parte degli aventi diritto, la stessa sarà re-inumata per un periodo tale da consentire la completa mineralizzazione in adempimento alla normativa vigente oppure, acquisito il consenso degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione e le ceneri derivanti collocate nel cinerario comune, salvo che i familiari e aventi titolo ne dispongano altra destinazione.

7. In caso di irreperibilità dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio.

Art. 28- Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dell'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria che verrà pubblicato all'albo pretorio comunale ed all'albo cimiteriale, con indicazione del termine entro il quale i famigliari possono presentare dichiarazione sulla destinazione dei resti mortali.

3. Le operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune sono rese note con comunicazione affissa nella bacheca del cimitero con un congruo anticipo.

Art. 29- Esumazione straordinaria

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria, si possono effettuare soltanto nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90, e soggiacciono al pagamento della relativa tariffa.

Art. 30- Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo un periodo di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del loculo (stagno) sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.
6. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Responsabile di Servizio.
L'eventuale cremazione è subordinata all'assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.
10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
11. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Servizio con proprio provvedimento.
12. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, se la residua durata del diritto d'uso del loculo è inferiore ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, la durata della originaria concessione deve essere prolungata per il tempo occorrente per raggiungere detti termini, con pagamento della relativa tariffa in proporzione agli anni mancanti.

Art. 31- Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, nello stesso o in altro cimitero, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le estumulazioni ordinarie, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, la relativa tariffa è corrisposta preventivamente da coloro che ne hanno richiesto il provvedimento.

Art. 32- Verbale delle operazioni

Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale che dovrà essere depositato presso l'ufficio comunale competente.

Art. 33- Oggetti da recuperare

1. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Responsabile dei servizi cimiteriali e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
 2. Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si rinvenissero oggetti di valore preziosi o ricordi personali, questi devono essere consegnati, previa disinfezione, all'ufficio comunale competente, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.
- In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

Art. 34- Disponibilità dei materiali- smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti disporne. Essi sono depositati provvisoriamente, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune: all'interno del cimitero, nei Musei civici, o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Giunta Comunale.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a cittadini in precarie condizioni economiche, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

2. Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il quarto grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

3. I rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

CAPO VIII

Cremazione – dispersione – affidamento delle ceneri

Art. 35- Cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi parenti aventi titolo, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 130/2001 ed alla L.R. n. 20/2007.
2. La dichiarazione prevista dall'art. 2 bis, lett. a) della legge regionale n. 20/2007 è resa all'ufficio servizi demografici, che provvede anche alla tenuta del registro previsto dall'art. 2 ter della L.R. stessa.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Le ceneri possono essere conservate:
 - in forma indistinta previo conferimento nell'ossario/cinerario comune presso i cimiteri comunali;
 - in forma distinta in apposita urna sigillata che può essere tumulata in celletta individuale o collettiva, in tomba di famiglia, in loculo anche in presenza di un feretro in relazione alla capienza dello stesso. La durata della tumulazione è subordinata alla concessione;
 - consegnata ad un soggetto affidatario.

Art. 36- Registro per la cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione tenuto dall'Ufficio di Stato Civile. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dalla L.n.130/2001 e dalla L.R. n.20/2007.
2. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo il richiedente lo dichiarerà all'Ufficio di Stato Civile e verrà indicato nel registro. L'ufficiale dello stato civile informerà il cittadino che quanto indicato dalla L.R.n.20/2007 e s.m.i. avrà unicamente valore nella Regione Piemonte.
3. Nel caso di trasferimento in altro Comune della Regione sarà cura del cittadino rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle annotazioni.

Art. 37- Cremazione di resti mortali e di ossa

1. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari, l'ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso. L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'Ufficiale d'Anagrafe, esperite le opportune ricerche negli archivi anagrafici del Comune.
3. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

4. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.
5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la calcinazione.

Art. 38- Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Art. 39- Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrare all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.
3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno del campo comune di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia in lunghezza che in larghezza, una distanza di cm. 25 l'una dall'altra. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.
4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nella normativa regionale vigente.
5. L'inumazione e la tumulazione dell'urna cineraria sono soggette a tariffa.

Art. 40- Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.
Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Montaldo Torinese, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il Responsabile di servizio competente del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando eventualmente solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio Servizi Demografici, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 41- Senso comunitario della morte

Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario o nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, ai sensi della legge regionale precitata, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico secondo le tariffe stabilite dall'organo competente.

Art. 42- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dal convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal convivente ex lege n. 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

4. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Montaldo Torinese ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

5. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

Art. 43- Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

b) aree delimitate all'interno dei cimiteri che assumono la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

c) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

4. È vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

5. È vietata la dispersione al vento.

6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri.

7. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri. La dispersione nell'area cimiteriale è soggetta a tariffa.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione e deve comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

9. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione con le leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali del luogo ove intenda procedere alla dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Montaldo Torinese, il richiedente è tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.

In entrambi i casi sopra descritti l'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

10. Ove il defunto, che in vita abbia espresso la volontà alla dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto tra quelli consentiti dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

11. L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro dove annoterà le generalità dell'affidatario delle ceneri, il luogo di conservazione, le eventuali successive variazioni e il luogo di eventuale dispersione.

CAPO IX

Polizia nel cimitero

Art. 44- Orario

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, dalla Giunta Comunale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Qualora la Giunta Comunale non provveda a fissare un orario di apertura e chiusura i cancelli del cimitero dovranno rimanere sempre aperti.

Art. 45- Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. È ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc. , e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
È altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti.

Art. 46- Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
 - m) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) eseguire la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 47- Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 48- Tombe nei campi comuni

1. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella parte profonda (m 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 di ogni lato.
2. Le tombe nei campi comuni sono costituite da manufatti con lapide, realizzati secondo il progetto approvato dalla Giunta Comunale. Il manufatto deve avere in superficie le seguenti dimensioni: a) lunghezza metri 1,70; b) larghezza 0,70 metri; c) distanza tra tombe metri 0,50. È d'obbligo il collocamento di bordure in pietra serizzo di sezione larghezza 0,10 metri, altezza 0,15 metri, e lapide in pietra serizzo di dimensioni: altezza 0,80 metri, larghezza 0,60, profondità 0,10 metri.
2. Sulle lapidi nei campi possono essere poste croci, epigrafi, fotografie, simboli religiosi nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. L'Ufficio Tecnico, su segnalazione degli operatori cimiteriali e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
3. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni scritte in lingua italiana.
4. In casi particolari il Responsabile del servizio può autorizzare citazione in lingua straniera, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede con le modalità ed ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

8. È fatto divieto di collocare le ceneri/resti ossei in campi di inumazione.

Art. 49 - Fiori e piante ornamentali

1. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, sino all'altezza di m. 1, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.
2. È vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali provvederanno a tagliarli o sradicarli.

Art. 50- Rimozione materiali ornamentali

1. Dai cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.
2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. È parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1, 2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.
6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme o resti ossei o di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

CAPO X

Sepolcri privati- concessioni

Art. 51- Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 22 e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è comprovato da una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati residenti od enti aventi sede di attività nel territorio comunale, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi individuali per salma;
 - b) loculi ossari individuali per la raccolta dei resti ossei;
 - c) loculi per urne cinerarie;
 - d) tombe di famiglia e collettività.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni, estumulazioni e riduzioni in resti, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n. 285, e quanto previsto dal presente regolamento.
8. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio competente, al quale è affidata l'istruttoria dell'atto.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata e la data di decorrenza;
 - il nome del concessionario o del rappresentante legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
 - la capienza naturale del sepolcro;
 - le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - che il canone di concessione non comprende lavori di muratura, la fornitura e posa degli accessori (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide, pergamena per i resti ossei, ecc.), accessori che dovranno essere di tipologia uniforme a quella indicata dal Comune e costituiti in lega di bronzo.
11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

Art. 52- Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D. P.R. 10/09/90, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 70 anni per le tombe di famiglia e collettività (edicole funerarie);
 - b) in 50 anni per le sepolture in campi a tumulazione;
 - c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
 - d) in 40 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta della concessione originaria per la stessa durata dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10/02/76 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/75, n. 803) conservano il proprio regime giuridico per quanto riguarda la durata.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, di norma, con la data del rilascio della concessione.
6. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa vigente alla data di rinnovo della concessione.
7. Per le tombe di famiglia sono consentiti ulteriori rinnovi.

Art. 53- Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi per salma, dei resti per le cellette ossario, delle ceneri per le urne cinerarie, nel rispetto del disposto dell'art. 50 D.P.R. N. 285/1990 fatte salve le fattispecie previste dal successivo articolo. Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità a richiedente residente nel Comune, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare. In via eccezionale, per comprovate ragioni, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare la concessione a richiedente non residente nel Comune che dimostri aver avuto la residenza nello stesso per almeno quindici anni e la permanenza di particolari legami familiari.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Nel caso di nuova costruzione di manufatti cimiteriali ad opera del comune, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento, la concessione può essere effettuata, anche con prenotazione delle costruende sepolture con decorrenza della relativa concessione dalla dichiarazione di agibilità, a favore del richiedente di età superiore ai 65 anni, residente nel Comune. Per tale finalità sul totale della disponibilità delle sepolture viene riservata una percentuale da determinarsi a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, attribuibile nel rispetto del criterio di cui al comma 1.

Art. 54- Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione in vita di loculi individuali per salma o ceneri, può essere effettuata:
 - per la futura sepoltura della salma/ceneri del richiedente residente da almeno 5 anni, che ha compiuto 65 anni;
 - in caso di sottoscrizione di concessione cimiteriale per la tumulazione di salma/ceneri del coniuge defunto residente, di loculo/ossario adiacente per la futura tumulazione della salma/ceneri del coniuge superstite concessionario, o di figlio portatore di handicap grave riconosciuto.
2. Considerate le concessioni di loculi a persone in vita, se alla loro morte sono residuati meno dei 20 anni di tumulazione obbligatori del cadavere, è previsto il prolungamento della concessione, per gli anni necessari a raggiungere almeno i 20 anni, con pagamento proporzionale della tariffa vigente.

Art. 55- Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a. per i loculi individuali alla persona del concessionario o alla persona indicata nell'atto di concessione se diversa dal concessionario;
 - b. per le tombe di famiglia e collettività ed i giardinetti a tumulazione alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al completamento della naturale capienza del sepolcro indicato nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione della fattispecie indicata nella lettera b) del primo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti, e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al quarto grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto concessorio.
4. Per i collaterali e gli affini del fondatore del sepolcro, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio servizi cimiteriali.
5. È consentito salva diversa prescrizione nell'atto concessorio, la tumulazione di salma di coniuge del fondatore del sepolcro, e di salma di coniuge di discendenti in linea retta del fondatore del sepolcro.

6. È data facoltà al titolare (fondatore) della concessione di sepoltura privata familiare o di collettività, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza naturale autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, con assenso sottoscritto a:

- a salma di convivente con la famiglia del concessionario;
- a salma di coniuge di consanguineo collaterale di II grado (cognato);
- a salma di soggetto benemerito del concessionario o di membro della collettività concessionaria, quale risultante dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal responsabile degli uffici demografici.

8. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario e della propria famiglia va comprovata con copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove risulta indicato il nome dei benemeriti; o in sua sostituzione, dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, depositata presso gli uffici competenti alla data della sottoscrizione, che attesti le benemerite della persona, resa dal concessionario almeno anni uno prima dell'evento luttuoso. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

9. Per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

10. All'avvenuta morte del concessionario fondatore del sepolcro, la tumulazione di salme di coniugi di consanguinei collaterali del concessionario fondatore, è consentita solo previa presentazione di atto scritto di autorizzazione reso davanti al pubblico ufficiale da parte di tutti i discendenti dello stesso grado del concessionario fondatore.

11. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi indicati nel presente articolo.

Art. 56- Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Per le concessioni cimiteriali sottoscritte successivamente al 10.02.1976 è consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione aggiuntiva nel singolo loculo-sepolcro, la collocazione alternativamente di una cassetta o di urne cinerarie nel rispetto delle disposizioni indicate nei successivi commi.

2. È consentito, previa istanza da presentare all'ufficio servizi cimiteriali e pagamento della relativa tariffa di concessione, utilizzare il singolo loculo individuale concesso per salma, facente parte di una tomba di famiglia o di un campo a tumulazione o loculi o ossari, per la tumulazione sostitutiva di massimo tre cassette di resti o urne cinerarie al fine del ricongiungimento familiare del defunto tumulato, contenente resti o ceneri mortali del coniuge, degli ascendenti in linea retta (padre o madre) o dei discendenti in linea retta di primo grado, anche se soggetti in vita privi delle condizioni richieste dall'art. 20 comma 1.

4. Per le concessioni rilasciate a viventi, od ai sensi dell'art. 60 comma 5 e dell'art. 61, in assenza di indicazione nell'atto concessorio, il concessionario in sede di presentazione dell'istanza per la tumulazione dei resti, deve contestualmente indicare per iscritto le generalità del soggetto per la cui tumulazione era stato richiesto il loculo o il loculo ossario.

5. Nelle Tombe di famiglia e nei giardinetti a tumulazione, è consentita al fine del ricongiungimento familiare del fondatore del sepolcro, la collocazione alternativamente di una cassetta o di un'urna cineraria aggiuntiva al feretro tumulato in ogni loculo-sepolcro, contenente resti o ceneri ossee del coniuge, degli ascendenti in linea retta, o discendente/i in linea retta di primo grado anche se soggetti in vita privi delle condizioni richieste dall'art. 20 comma 1.

6. Nei loculi individuali, i resti ossei o ceneri potranno rimanere ivi tumulati fino alla scadenza naturale della concessione originaria. Qualora la salma dovesse essere estumulata prima della scadenza della concessione, anche le ceneri/resti ossei ivi tumulati dovranno trovare altra collocazione.
7. È fatto divieto di collocare le ceneri/resti ossei in campi di inumazione.
8. Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e di morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.
9. Ai fini del presente Regolamento sono comunque considerate sepolture per un numero di posti pari ai sepolcri originariamente concessi.

Art. 57- Manutenzione, canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nella deliberazione della Giunta Comunale che fissa le tariffe cimiteriali, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli eventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per 3 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 58- Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 60, entro 6 mesi dalla data della concessione pena la decadenza della concessione, ed alla esecuzione dell'opera nei successivi diciotto mesi, pena la decadenza della concessione. Tale termine di ultimazione rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dei servizi cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino ad un massimo di 18 mesi dalla scadenza originaria con applicazione di una penalità mensile da corrispondere anticipatamente pari al 2% del canone di concessione vigente.

CAPO XI

Divisioni, subentri, rinunce

Art. 59- Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora l'atto di concessione originario sia stato oggetto di registrazione, o con scrittura privata negli altri casi da depositarsi agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari-rappresentanti. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
10. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55, possono con l'accordo di tutti gli aventi diritto alla sepoltura, richiedere entro sei mesi dalla data di decesso, il rilascio di nuova concessione alle condizioni vigenti, dietro pagamento del canone di concessione previsto. Ai concessionari rinuncianti, non spetta alcun indennizzo.

Art. 60- Rinunce a sepolture individuali (loculi – ossari)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma, ceneri o resti o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso totale della somma a suo tempo pagata stabilita secondo la graduazione dalla Giunta Comunale.
2. Superati i 10 anni qualora il loculo non sia utilizzato sarà corrisposto l'importo forfettario stabilito dalla Giunta Comunale.
3. Nulla verrà corrisposto qualora siano trascorsi più di 25 anni dal momento della data del contratto di concessione cimiteriale.

Art. 61- Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso totale della somma a suo tempo pagata o, per le concessioni perpetue, il 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune

decurtata del 2% per ogni anno, o frazione superiore a mesi sei intercorsi dalla data di stipula della concessione originaria.

Art. 62- Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 60, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti, a spese dei rinuncianti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso totale della somma a suo tempo pagata, o il 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per le concessioni perpetue decurtata del 2% per ogni anno, o frazione superiore a mesi sei intercorsi dalla data di stipula

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite nuovamente concedibili e /o utilizzabili, su valutazione da parte dell'ufficio lavori pubblici.

4. In caso di rinuncia a concessione perpetua le spese di estumulazione delle salme e dei resti ossei, sono poste a carico del Comune. In tutti gli altri casi le spese di estumulazione sono a carico dei rinuncianti, o detratte dalla somma da rimborsare.

Art. 63- Natura della rinuncia

1. La rinuncia nei casi contemplati negli articoli dal 51 al 53 non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a liberare la stessa da salme, ceneri o resti.

CAPO XII

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 64- Revoca

1. È facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65- Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, quale l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto;
- g) quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;
- h) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro, ai sensi dell'art. 59 comma 9;
- i) "mancato uso della tomba o dell'area", rimasta vuota anche dopo la morte del concessionario dell'avente diritto ad esservi sepolto, sepolto in altro sito.

2. Verificandosi le fattispecie di cui al precedente comma lettere e), f) e g), verrà formalmente comunicato al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione dei lavori necessari. Decorso il periodo indicato nella diffida, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio competente.

3. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, la diffida verrà contemporaneamente pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone.

5. Dichiarata la decadenza, tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 66- Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con obbligo per gli stessi di mantenere le salme ivi sepolte o provvedere all'estumulazione.

3. In caso di dichiarazione di decadenza per utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto, avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione potrà valutare a richiesta, il rilascio di nuova concessione, secondo le condizioni vigenti e di durata decorrente dalla data dell'avvenuta violazione.

Art. 67- Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resto o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

CAPO XIII

Imprese e lavori privati

Art. 68- Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 69- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente competente, su conforme parere del Responsabile sanitario dell'A.S.L. competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con permesso dal responsabile del servizio competente.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 70- Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. È in facoltà del responsabile del servizio Lavori Pubblici chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 71- Modalità di esecuzione dei lavori

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.

6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

7. Salvo diversa indicazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

Art. 72- Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 73- Vigilanza

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dall'art. 61.

CAPO XIV

Imprese di Onoranze Funebri

Art. 74- Imprese di Onoranze Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2012.

Art. 75- Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. È fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
4. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
5. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XV

Disposizioni varie e finali

Art. 76- Mappa

1. Presso il servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 77- Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o destinazione.

Art. 78- Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura

Art. 79- Scadenziario delle concessioni

1. Il responsabile del servizio competente è tenuto a predisporre ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 80- Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, imbalsamazioni) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie e traslazione serve l'assenso scritto di tutti i parenti più prossimi. Per la cremazione basta l'assenso della maggioranza degli stessi.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Art. 81- Responsabile dei servizi cimiteriali

1. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 82- Concessioni pregresse riferite ad edicole funerarie, campi a tumulazione, loculi individuale per salma, resti ossei e ceneri

1. Le concessioni assegnate prima del 14/01/1998 continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Salvo diversa specifica disposizione nell'atto di concessione, ad esse si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. Relativamente alla disciplina del "diritto al sepolcro" le concessioni rilasciate anteriormente al 14.01.1998, si distinguono:
 - a) sepolture concesse prima del 10.02.1976, per le quali vengono riconosciute, laddove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo o per un periodo determinato secondo quanto disposto dall'atto concessorio, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile libro Secondo, Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - b) sepolture concesse dal 10.02.1976 e fino al 14.01.1998, per le quali viene riconosciuto nei modi esplicitati dalle norme contrattuali il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso alla morte del concessionario, in via residuale fino alla capienza del sepolcro, al coniuge, o in difetto al parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile e in caso di più parenti dello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio).
4. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e durata previste nel presente regolamento.
5. All'esaurirsi della capacità ricettiva di sepolture di cui al comma 3, lettera a) del precedente comma, e previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, il concessionario di sepoltura privata perpetua ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa. Sui posti in tal modo resi liberi, le successive inumazioni e tumulazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni in ordine alle

dimensioni, caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di estumulazione dovranno essere tumulati, nell'ossario comune o in nuovo loculo ossario, salvo la presenza di ossario nella sepoltura privata.

6. Le concessioni di cui al comma 3, lettera a), si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

7. Per le sepolture di cui al comma 3 lettera b), è consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione aggiuntiva nel singolo loculo-sepolcro, la collocazione di resti o ceneri nel rispetto delle disposizioni indicate nei commi 2, 3, 4 dell'art. 63

8. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 83- Concessioni pregresse riferite a campi a inumazione

1. I campi di inumazione privati esistenti alla data del 28/02/2002, oggetto di concessioni cimiteriali rilasciate anteriormente a tale data, seguono salvo diversa specifica disposizione nell'atto di concessione, il seguente regime:

- campi oggetto di concessioni rilasciate anteriormente al 10.02.1976: vengono applicate le disposizioni fissate dall'art. 82 commi 3 lett. a) e 5 del vigente regolamento di polizia mortuaria, e precisamente: pieno godimento e piena trasmissibilità in perpetuo o per un periodo determinato (secondo quanto disposto dall'atto concessorio), del diritto d'uso oltre che al concessionario fondatore del sepolcro anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, con diritto all'esaurirsi della capacità ricettiva della sepoltura a suo tempo concessa, di disporre l'esumazione dei resti finalizzata alla raccolta delle ossa, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione. Sui posti in tal modo resi liberi, le successive inumazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni di legge, in particolare in ordine di igiene, dimensioni, e caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di esumazioni dovranno essere tumulati, nell'ossario comune o in nuovo loculo ossario, salvo la presenza di ossario nella sepoltura;

- campi oggetto di concessioni rilasciate successivamente al 10.02.1976 e fino al 16.04.2002: vengono applicate le disposizioni fissate dall'art. 82 commi 3 lett. b) del vigente regolamento di polizia mortuaria, e precisamente: pieno godimento e trasmissibilità del diritto d'uso alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, in via residuale fino alla capienza dello stesso, al coniuge, o in difetto al parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile e in caso di più parenti dello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente;

- è fatto divieto di collocare ceneri/resti ossei (anche se riposte in urne e cassetine) in campi di inumazione privati o comuni in applicazione dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia mortuaria, salvo la presenza di ossario nel campo di inumazione privata a suo tempo realizzato nel rispetto dell'art. 68 del R.D. 21/12/1942 n. 1880, dell'art. 91 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e dell'art. ex art. 90 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

2. Dare atto che le variazioni apportate al Regolamento in esame, non riguardano argomenti di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale secondo le disposizioni fissate dalla D.G.R. n. 115- 6947 del 5.08.2002, e non necessitano di emissione di parere di competenza da parte della medesima Azienda Sanitaria.

3. Di dare atto che a fronte delle modifiche apportate gli articoli risultano riformulati.

Art. 84- Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale, degli obblighi ivi richiamati, o delle ordinanze attuative si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dalle successive norme a modifica o integrazione delle precedenti, salvo che i fatti non costituiscano reato penale e vadano pertanto segnalati all'Autorità Giudiziaria.

2. Per le irregolarità riscontrate nelle attività funebri si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge regionale del 3 agosto 2011 n. 15 e dal relativo regolamento D.P.G.R. n. 7/R dell'8 agosto 2012 e dalle successive norme a modifica o integrazione delle precedenti, salvo che i fatti non costituiscano reato penale e vadano pertanto segnalati all'Autorità Giudiziaria.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni annualmente deliberate dagli organi competenti, il Responsabile del procedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto.

4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

5. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Art. 85- Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

Art. 86- Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- la legge regionale - Piemonte - 3 agosto 2011 n. 15 recante: "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della regionale del 31 ottobre 2007, n. 20";
- D.P.G.R. n. 7/R dell'8 agosto 2012 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011 n. 15".
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R"
- Legge regionale n. 3 il 11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione"
- Legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15"

Art. 87- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Dalla stessa data è abrogato il regolamento previgente.